



Comune di Tavullia

Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 26/03/2026

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento	5
Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo	5
Art. 3 – Gestione e classificazione dei rifiuti urbani	6
Art. 4 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti e rifiuti speciali	6
Art. 5 – Soggetto attivo.....	7
Art. 6 – Soggetti passivi	7
Art. 7 – Locali ed aree non soggetti al tributo.....	7
Art. 8 – Esclusione dal tributo per esonero dall'obbligo di conferimento	8
Art. 9 – Esclusione o riduzione di superficie per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	8
Art. 10 – Superficie degli immobili soggetti al tributo	10
Art. 11 – Costo di gestione	10
Art. 12 – Determinazione della tariffa.....	10
Art. 13 – Composizione e articolazione della tariffa	11
Art. 14 – Tariffa per le utenze domestiche.....	11
Art. 15 – Occupanti per le utenze domestiche.....	11
Art. 16 – Tariffa per le utenze non domestiche.....	12
Art. 17 – Classificazione delle utenze non domestiche	12
Art. 18 – Periodi di applicazione del tributo.....	13
Art. 19 – Tributo giornaliero	13
Art. 20 – Scuole statali	14
Art. 21 – Tributo provinciale.....	14
Art. 22 – Riduzioni per le utenze domestiche	14
Art. 23 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	14
Art. 24 – Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo dalle aziende che si avvalgono del servizio pubblico	15
Art. 25 – Riduzione per avvio al recupero da parte delle utenze non domestiche e uscita dal servizio	15
Art. 26 – Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche	16
Art. 27 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni.....	16
Art. 28 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	17
Art. 29 – Riscossione.....	17
Art. 30 – Obbligo di dichiarazione	18
Art. 31 – Contenuto e presentazione della dichiarazione di attivazione, variazione e cessazione del servizio – Termini e modalità	19
Art. 32 – Poteri del Comune	20
Art. 33 – Verifiche e accertamento	21
Art. 34 – Somme di modesto ammontare.....	21
Art. 35 – Ravvedimento operoso, strumenti deflativi del contenzioso, rimborsi. Rinvio	21
Art. 36 – Norme finali, transitorie e clausola di adeguamento.....	22
Art. 37 – Entrata in vigore.....	22

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'art. 1 commi dal 641 al 668 della L. n. 147 del 27.12.2013 (c.d. legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata L. n. 147/2013 e s.m.i..
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Ai fini dell'adeguamento alla deliberazione ARERA 15/2022 - Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si applicano le definizioni previste dalla regolazione applicata dall'Autorità, *ratione temporis* vigente, nel rispetto della disciplina tributaria, degli obblighi di servizio e degli standard di qualità riportati nella Carta della qualità del servizio rifiuti.

Art. 2 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione e le loro pertinenze;
 - d) utenze non domestiche: le restanti superfici.
3. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative (a titolo esemplificativo e non esaustivo: balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini, parchi, ecc.), e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini, ecc.).
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
6. Sono inoltre soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato A:

- a) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica;
- b) le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dall'assenza di atti autorizzativi).

7. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, riferibili alle utenze non domestiche, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani non comporta esonero o riduzione del tributo fatto salvo quanto previsto dai successivi art. 22 punto 1 e art. 25.

Art. 3 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, domestici e non domestici, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- 1) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- 2) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del medesimo decreto;
- 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- 4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 5) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- 6) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

5. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Art. 4 – SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI E RIFIUTI SPECIALI

1. Per la definizione e l'elenco dei rifiuti speciali nonché delle sostanze escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti si rinvia agli artt. 183 e successivi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificati dal D.Lgs. 116/2020 e ss.mm.ii.

Art. 5 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 6 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori, occupanti o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7 – LOCALI E AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree inidonei, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, a produrre rifiuti urbani, domestici e non domestici, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati e le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro o risanamento conservativo (lett. c, comma 1, art. 3 D.P.R. 380/2001) o ristrutturazione edilizia (lett. d comma 1, art. 3 D.P.R. 380/2001), riguardanti l'intera unità immobiliare soggetta a tributo e tali da renderla inutilizzabile e/o inabitabile. L'esclusione dall'applicazione del tributo è limitata esclusivamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Nel caso in cui il contribuente interessato sia residente nell'immobile oggetto di ristrutturazione, contestualmente alla dichiarazione è tenuto a comunicare indirizzo e dati catastali dell'immobile presso il quale ha fissato la temporanea dimora; in mancanza della predetta comunicazione l'esclusione dall'applicazione del tributo non è concessa;
- c) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, limitatamente al 50% dell'intera superficie;
- d) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo esemplificativo: parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze;
- e) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- f) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili dove

non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

- g) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- j) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso purché riconosciuto dallo Stato, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione entro 90gg solari dal verificarsi dell'evento ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Limitatamente alle circostanze di cui al precedente comma 1 punto b), la dichiarazione iniziale dovrà essere presentata entro 90gg solari dal verificarsi dell'evento e rinnovata annualmente entro il 28 febbraio di ogni anno per la conferma della sussistenza delle condizioni che determinano l'esenzione dal versamento del tributo. L'esenzione viene riconosciuta nei limiti della scadenza dalla concessione edilizia.

4. In caso di dichiarazioni mendaci o infedeli nonché nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente o parzialmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8 - ESCLUSIONE DAL TRIBUTO PER ESONERO DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 4 dell'articolo 7.

Art. 9 - ESCLUSIONE O RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi ne possano dimostrare l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Sono esenti i magazzini e i depositi di materie prime contigui fisicamente alle aree di lavorazione, produttive di rifiuti speciali, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva. Restano soggetti a tassazione ordinaria i magazzini funzionali, anche promiscuamente, alla vendita, allo stoccaggio e alla distribuzione di prodotti finiti e semilavorati.

2. Non sono inoltre tassabili, a titolo non esaustivo:

- a) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- b) le superfici degli immobili utilizzati per le attività agricole e connesse, di cui all'articolo 2135 c.c.;
- c) le aree di lavorazione.

3. Nel caso di documentata e contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, qualora sussista l'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, la determinazione della superficie soggetta a tributo, per le attività sotto indicate avviene in maniera forfettaria, applicando le seguenti percentuali di riduzione sull'intera superficie soggetta a tributo su cui viene svolta l'attività, fatto salvo il diritto dell'interessato di documentare la superficie effettivamente ed unicamente destinata alla produzione di rifiuti speciali.

Attività	Riduzione
Tipografie – Stamperie – Vetrerie	30%
Falegnamerie	50%
Autocarrozzerie	60%
Autofficine per riparazione veicoli	30%
Gommisti	40%
Autofficine di elettrauto	30%
Distributori di carburante	30%
Lavanderie e tintorie	30%
Verniciatura-Galvanotecnici-Fonderie	50%
Officine di carpenteria metallica	40%
Ambulatori medici e dentistici <i>(non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)</i>	20%

4. Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

5. Per usufruire delle riduzioni o delle esenzioni di superficie di cui ai precedenti commi, le utenze interessate, oltre a presentare la dichiarazione iniziale o di variazione nei termini stabiliti dal presente regolamento, dovranno dimostrare al Gestore del servizio che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali di entità congrua rispetto alle agevolazioni richieste, trasmettendo entro il 28 febbraio successivo a ciascun anno di fruizione dell'agevolazione, la seguente documentazione:

- a) documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero/smaltimento (formulario e fatture);
- b) copia del MUD – Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (esaustivo) e/o in sostituzione copia di registro di carico e scarico o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero/smaltimento del rifiuto speciale tramite soggetti terzi.

6. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente articolo non è necessaria nel caso si tratti di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c..

7. In difetto degli adempimenti previsti nel presente articolo si provvederà al recupero dell'intero tributo dovuto con applicazione di sanzioni ed interessi ai sensi di legge.

Art. 10 – SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI SOGGETTA AL TRIBUTO

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune.

2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998, n. 138.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 11 – COSTO DI GESTIONE

1. La TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo le disposizioni legislative e le disposizioni regolatorie dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) redatto, validato ed approvato secondo le disposizioni di legge vigenti, nonché secondo le determinazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

Art. 12 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario di cui al precedente art. 11 con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. Salvo diversa disposizione di legge, la deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.

Art. 13 – COMPOSIZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

Le utenze domestiche comprendono le civili abitazioni ed i locali di natura pertinenziale alle stesse dichiarati come tali dallo stesso contribuente.

Le utenze non domestiche comprendono tutte le altre tipologie di locali e di aree.

3. La composizione della quota fissa di quella variabile e la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche avviene sulla base della legge e degli interventi regolatori dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Art. 14 – TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 15 – OCCUPANTI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia puntualmente dichiarata e adeguatamente documentata. La variazione decorre dalla data di effettiva variazione e comunque non oltre il 01/01 dell'anno n-1.

3. Salvo prova contraria, per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella A:

Tabella A Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale		
Superficie (mq)		N° componenti
Da	A	
inferiori o uguali a 70 mq		1
70,10	120	2
120,10	150	3
150,10	200	4
200,10	250	5
oltre 250		6

4. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione della dichiarazione e dell'apposita documentazione, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 29, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente rilevate.

Art. 16 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 17 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, espressamente dichiarata o accertata d'ufficio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, con apposita verifica di oggettivi parametri quantitativi.

7. Le attività industriali sono classificate all'interno della categoria 20 di cui alla tabella 3a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, salva la facoltà dell'operatore di presentare una denuncia iniziale o di variazione riportante il dettaglio delle destinazioni d'uso delle singole aree, al fine dell'assegnazione delle stesse alla categoria tariffaria più simile per quantità e qualità dei rifiuti prodotti.

Art. 18 – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso, l'occupazione o detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione di pagamento del tributo decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree e perdura fino al giorno in cui cessa l'occupazione o conduzione, purché della cessazione sia stata data comunicazione entro il termine indicato all'art. 31.

Art. 19 – TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a centottantatré (183) giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. Il Canone Unico di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile (art. 1 c. 837 e successivi della L. 160/2019) destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, sostituisce, dal momento della sua entrata in vigore, il tributo limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 160/2019.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi contestualmente al pagamento integrale ovvero della prima rata del predetto Canone.

6. In caso di occupazione abusiva la tassa che non risulti versata all'atto di accertamento della occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

7. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste dal presente Regolamento; non si applicano le riduzioni per le utenze non stabilmente attive.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 20 – SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

Art. 21 – TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 22 – RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 1 km dal più vicino punto di conferimento di rifiuti indifferenziati, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

2. La tariffa è ridotta nei confronti delle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata presso i centri di raccolta, prevedendo uno sconto proporzionato al materiale raccolto in maniera differenziata; le riduzioni sono determinate annualmente tramite la delibera di approvazione delle tariffe.

3. La predetta riduzione può cumularsi fino ad un massimo del 100% della quota variabile della tariffa base di riferimento e viene attribuita sulla base di quanto risultante da idonei strumenti di misurazione e rendicontazione predisposti dal gestore del servizio.

4. Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, il tributo è dovuto in misura ridotta di due terzi ai sensi dell'art. 1, comma 48 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 23 – RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 50% della sola parte variabile, ai locali diversi dalle abitazioni ed alle aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a centottantatré (183) giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La riduzione di cui al precedente comma 1 si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 24 - RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO DALLE AZIENDE CHE SI AVVALGONO DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi del comma 649, secondo periodo, dell'art. 1 della L. 147/2013, per le utenze non domestiche che si avvalgono della gestione pubblica per l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani prodotti, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 70% della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti urbani avviata al riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD (Coefficiente di produzione kg/m2 per anno) della categoria tariffaria di appartenenza, sulla base della relativa tabella allegata al D.P.R. 27/04/1999 n. 158 (Tabella 4a, colonna Centro, valore massimo).

3. La riduzione, viene applicata a congruaglio solo dopo dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto riciclo tramite presentazione della seguente documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato al riciclo:

- Copia del MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale);
- Attestazione e fatture rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di riciclo-recupero;
- Copia del registro di carico e scarico;
- Ogni altra documentazione ritenuta idonea.

4. La documentazione deve essere presentata, annualmente, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo.

ART. 25 – RIDUZIONE PER AVVIO AL RECUPERO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E USCITA DAL SERVIZIO

1. Le utenze non domestiche possono conferire i rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti; in mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato deve essere comunicata al Comune tramite modello predisposto dall'Ente entro il termine del 30 giugno come previsto dall'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 22/03/2021 n. 41, con efficacia dal 1 gennaio dell'anno successivo. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore a due anni. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, devono essere indicati il nominativo del soggetto incaricato, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), il nominativo del/dei soggetto/i incaricato/i, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali

cassoni e containers. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il/i soggetto/i effettuate/i l'attività di recupero dei rifiuti. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno due anni.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma precedente è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

ART 26 – PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 28 febbraio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.

2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

ART. 27 – ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. In forza dell'art.4 della Convenzione Rep.1189 del 23/01/2009 e della successiva Appendice Rep. 1220 del 31/07/2009, stipulate tra il Comune di Tavullia e il Gestore della discarica di Ca' Asprete, Marche Multiservizi S.p.A, sono esentate dalla TARI tutte le utenze ricadenti nella zona prevista nella planimetria allegata, sotto la lett. a), alla Convenzione Rep.1189/2009 nonché quelle previste nell'Appendice Rep.1220/2009. Il costo di detta esenzione rientra nella tariffa di smaltimento dei rifiuti urbani di tutti i Comuni che conferiscono nella discarica di Ca' Asprete, come risulterà dal Piano Economico Finanziario del servizio predisposto dal Gestore.

2. La tariffa è ridotta nella misura del 15% nei confronti dei complessi a carattere turistico siti in ambito agricolo connessi ad attività agrituristiche, che vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione), per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività.

3. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni purché al costo complessivo di dette

agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

4. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettera a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

5. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso alle agevolazioni e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.

6. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e/o del Gestore.

7. Le riduzioni, le agevolazioni e le esenzioni previste negli articoli precedenti si applicano a decorrere dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni per poterne usufruire, purché debitamente dichiarate e documentate nei termini e con le modalità ivi previste.

8. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

ART. 28 – CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni tariffarie, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. Le riduzioni, con eccezione di quella afferente al recupero dei rifiuti, potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell'intera tariffa.

ART. 29 – RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo della TARI inviando ai contribuenti, anche tramite il gestore della TARI, sulla base delle dichiarazioni presentate, gli inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate scadenti il 16 Giugno, 16 Settembre e 16 Dicembre con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 Giugno di ciascun anno, sulla base delle tariffe vigenti nell'anno in corso. Per esigenze straordinarie, riferibili ad una determinata annualità, le suddette scadenze possono essere modificate dalla Giunta Municipale. L'avviso di pagamento deve contenere le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità.

Gli inviti di pagamento sono trasmessi tenendo conto delle dichiarazioni presentate e delle risultanze anagrafiche acquisite fino ad un mese prima della data di emissione dell'invito di pagamento.

2. Il gestore della TARI invia ai contribuenti gli inviti di pagamento alternativamente a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata o posta semplice. I contribuenti possono richiedere l'invio degli inviti di pagamento via posta elettronica o posta elettronica certificata; in questo caso non è effettuato l'invio a mezzo posta semplice.

3. Esclusivamente nel caso in cui l'invito di pagamento sia stato inviato per posta elettronica o per posta semplice, al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate è notificata, a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, intimazione mediante sollecito di pagamento da effettuare in rata unica.

4. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite Sistema PagoPA oppure tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).

5. Con Determina del Funzionario Responsabile può essere disposta l'attivazione di ulteriori modalità di versamento previste dalla normativa vigente; ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione.

6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento o nel sollecito di pagamento notificato, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente o tardivo pagamento, con applicazione di sanzioni, interessi ed accessori previsti per legge.

ART 30 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- d) i dati catastali dell'unità immobiliare qualora non precedentemente dichiarati;
- e) Il nominativo del subentrante o del proprietario nel caso di dichiarazione di cessazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche:
 - dall'intestatario della scheda di famiglia o componente dello stesso nucleo familiare nel caso di residenti; le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione;
 - dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti;
 - dal proprietario o dal titolare di diritto reale nel caso di utenze domestiche non residenti;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. Nel caso di dichiarazione di cessazione da parte di soggetti diversi dal proprietario (inquilini, occupanti ecc.) ed in assenza di dichiarazione di subentro da parte dello stesso proprietario o di terzi, alla prima emissione successiva, decorsi in ogni caso novanta (90) giorni dalla cessazione, si procede d'ufficio alla variazione dell'intestazione del tributo individuando nel proprietario il nuovo soggetto passivo. La decorrenza è alla data di cessazione dell'utenza precedente. Allo stesso modo si procede d'ufficio alla variazione dell'intestazione del tributo, in caso di richiesta di cessazione da parte dei proprietari, in presenza di contratto di affitto non inferiore a mesi 6 (sei) da allegare alla dichiarazione.

5. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione/subentro entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di novanta (90) giorni solari dalla data di decesso se più favorevole. In caso di mancato subentro ed in presenza di conviventi, prima dell'emissione dell'avviso dell'anno successivo al decesso, si procede d'ufficio alla variazione dell'intestazione del tributo individuando nell'intestatario della scheda anagrafica il nuovo soggetto passivo. La decorrenza è al 1° gennaio dell'anno successivo al decesso.

6. L'ufficio può procedere alla cessazione in tutti i casi in cui vi siano elementi oggettivi ed inconfutabili che attestino il mancato possesso o detenzione dell'immobile.

ART 31 – CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO – TERMINI E MODALITA'

1. L'imposizione tributaria decorre dal giorno in cui sono realizzati i presupposti di cui ai precedenti articoli e determina l'obbligo, per il soggetto passivo, di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree assoggettabili al tributo.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini del tributo disciplinato dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

3. La dichiarazione iniziale ai fini TARI, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio ai sensi della Deliberazione ARERA n. 15/2022, deve essere presentata dall'utente al Comune, tramite il Gestore del servizio, entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore e disponibile presso gli sportelli fisici e presentandolo presso lo sportello fisico o inviandolo a mezzo email o posta certificata. Ai fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dal soggetto obbligato. Ai fini della decorrenza dell'obbligazione tributaria rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile ai sensi della disciplina tributaria TARI contenuta nella legge 147/2013. Ai fini della decadenza dell'attività di accertamento e delle sanzioni tributaria si applicano i termini previsti dalla legge 147/2013 art. 1, comma 684.

4. La **dichiarazione iniziale di attivazione del servizio**, relativa alle **utenze domestiche** deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati, loro partizioni interne e planimetria;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- g) la data in cui viene presentata la dichiarazione e la sottoscrizione con firma leggibile di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. La **dichiarazione iniziale di attivazione del servizio**, relativa alle **utenze non domestiche** deve contenere:

- a) I dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, indirizzo di posta elettronica certificata);
- b) I dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso ed i dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne e planimetria;
- e) eventuali coobbligati detentori/possessori i locali;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- h) la data in cui viene presentata la dichiarazione e la sottoscrizione con firma leggibile di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

6. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di novanta (90) giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

7. Gli uffici comunali in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

8. La **dichiarazione di variazione e di cessazione**, corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio previste dalla Deliberazione ARERA 15/2022, deve essere presentata dall'utente al Comune, tramite il Gestore del servizio, entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore e disponibile presso gli sportelli fisici e presentandolo presso lo sportello fisico o inviandolo a mezzo email o posta certificata.

9. In deroga a quanto disposto dal precedente comma, le richieste di uscita dal pubblico servizio di cui all'articolo 238, comma 10 del D.Lgs. 152/06 devono essere presentate ai sensi del decreto legge 41/21 entro il 30 giugno di ciascun anno.

10. Il modulo per le dichiarazioni/richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale e di posta elettronica al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
- b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita I.V.A.;
- c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali e superficie dell'immobile;
- e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
- f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata;
- g) le generalità dell'eventuale subentrante, se conosciute.

11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di novanta (90) giorni dalla cessazione, ovvero gli effetti decorrono dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di novanta (90) giorni dalla variazione, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

13. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venire meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

ART 32 – POTERI DEL COMUNE

1. Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette (7) giorni. Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 a 1998, n. 138.

ART 33 – VERIFICHE E ACCERTAMENTO

1. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

2. Gli accertamenti divenuti definitivi, purché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

3. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunali.

4. Le attività di riscossione relative agli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono potenziate mediante l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n.160 del 27-12-2019 art.1 commi da 784 a 815, riferite alla introduzione dell' "Accertamento esecutivo" anche in materia di tributi locali.

ART. 34 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria, all'emissione di atti impositivi (al lordo di sanzioni, interessi ed altri accessori) nonché alla riscossione coattiva (al lordo di sanzioni ed interessi) e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno di imposta.

ART. 35 – RAVVEDIMENTO OPEROSO, STRUMENTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO, RIMBORSI. RINVIO

In quanto compatibili con la disciplina del tributo oggetto del presente regolamento, si applicano tutti gli strumenti deflativi del contenzioso, l'istituto del ravvedimento operoso nonché la disciplina inerente agli atti di accertamento ed i rimborsi contenuta nel regolamento generale delle entrate.

ART. 36 - NORME FINALI, TRANSITORIE E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a partire dal 01/01/2026.
2. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Come da allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 – Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

UTENZE NON DOMESTICHE
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi e teatri
03. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai
15. Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club